

STATUTO

**COOPERATIVA SOCIALE
ANVILU GLOBAL SERVICE A
R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BENEVENTO BN VIA DELLE
PUGLIE 37

Numero REA: BN - 135087

Codice fiscale: 01619320623

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-12-2016 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" al repertorio n. 5920	
	(STATUTO SOCIALE)	
	TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita, ai sensi della Legge 8 novembre 1991 n. 381,	
	con sede nel Comune di Benevento la Società cooperativa so-	
	ciale denominata:	
	"COOPERATIVA SOCIALE ANVILU GLOBAL SERVICE A R.L."	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	Libro V del codice civile e delle leggi speciali sulla coope-	
	razione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle	
	società a responsabilità limitata.	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo am-	
	ministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappre-	
	sentanze anche altrove.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060	
	(duemilasessanta) e potrà essere prorogata con deliberazione	
	dell'assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dis-	
	senzienti.	
	TITOLO II - SCOPO - OGGETTO	
	Art.3 (scopo mutualistico)	
	Alla presente cooperativa si applicano:	
	1) - le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in	
	tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili	

	con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la	
	cooperativa stessa opera ed in particolare le disposizioni	
	della legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni,	
	relative alla posizione dei soci lavoratori;	
	2) - le disposizioni sulle Onlus, in quanto la cooperativa	
	sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità	
	sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del d.lgs. 4 di-	
	cembre 1997 n. 460;	
	3) - in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le	
	norme del codice civile relative alle società cooperative;	
	4) - per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti	
	del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni	
	sulla società a responsabilità limitata.	
	La cooperativa ha scopo mutualistico e si propone di perse-	
	guire l'interesse generale della comunità alla promozione u-	
	mana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo	
	svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale - fi-	
	nalizzata alla gestione di servizi socio-sanitari ed educati-	
	vi, di cui all'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre	
	1991 n. 381.	
	La cooperativa realizza, quindi, le finalità di solidarietà	
	sociale sopra descritte, facendo nel contempo conseguire ai	
	propri soci cooperatori occasioni di lavoro nel settore dei	
	servizi sociali, ed una remunerazione dell'attività lavorati-	
	va prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibi-	

	li sul mercato.	
	Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire	
	nella propria sfera individuale è quello di ottenere, tramite	
	la gestione in forma associata e la prestazione della propria	
	attività lavorativa a favore della cooperativa, l'inserimento	
	lavorativo, e continuità di occupazione, con le migliori con-	
	dizioni economiche, sociali e professionali; e nella sfera	
	sociale, quello di conseguire finalità di solidarietà sociale	
	e di sostegno delle famiglie e di persone disagiate, nei set-	
	tori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assi-	
	stenza sanitaria, della beneficenza, istruzione e formazione,	
	a favore degli anziani, disabili, adulti e bambini, per assi-	
	curare le migliori condizioni di vita sotto il profilo mora-	
	le, sociale e materiale, e per prevenire, ridurre e rimuovere	
	le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di	
	disagio sociale.	
	I rapporti mutualistici, oggetto di gestione separata, hanno	
	pertanto ad oggetto:	
	1) - la prestazione di attività lavorative da parte dei "soci	
	lavoratori", nei settori corrispondenti all'oggetto sociale	
	della cooperativa, sulla base di previsioni del regolamento,	
	qualora sia approvato dall'assemblea dei soci, che definisco-	
	no l'organizzazione del lavoro dei soci;	
	2) - la fruizione, da parte dei "soci utenti", dei servizi	
	sociali di cui all'art. 1, lett. a), della legge n. 381/1991.	

	Detti servizi sociali possono essere forniti anche a terzi,	
	facenti parte delle categorie bisognose di intervento sociale	
	per motivazioni connesse all'età o alla condizione personale,	
	familiare o sociale, sia gratuitamente, sia a pagamento, a	
	condizioni possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul	
	mercato.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	La cooperativa, con specifico riferimento ai requisiti ed a-	
	gli interessi dei soci ex art. 2521 c.c., comma 3, n. 3, come	
	detto, intende operare nel campo sociale, attraverso lo svol-	
	gimento di attività diverse finalizzate all'inserimento lavo-	
	rativo di persone svantaggiate e, comunque, perseguire l'in-	
	teresse generale della comunità per i fini di cui alle lette-	
	re a) art. 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e conforme-	
	mente alla legge n. 59/92. La cooperativa si ispira ai prin-	
	cipi della solidarietà e della promozione umana, con lo scopo	
	di prevenire e superare ogni forma di emarginazione sociale	
	nei confronti di soggetti in stato di particolare difficoltà	
	fisica, psichica, sociale e/o ambientale, attraverso il lavo-	
	ro produttivo svolto insieme dai soci lavoratori, in stretto	
	legame con le esigenze del territorio ed in equilibrato rap-	
	porto con gli enti pubblici.	
	La cooperativa intende promuovere le condizioni so-	
	cio-culturali per il graduale inserimento delle persone sud-	
	dette nella società, in attività lavorative confacenti, ivi	

	comprese le attività gestite nei propri centri.	
	L'attività sarà necessariamente svolta in forma intersetto-	
	riale per favorire l'orientamento dei soci verso le funzioni	
	più adeguate alle capacità ed attitudini di ciascuno, evitan-	
	do in pari tempo l'effetto negativo della loro ripetitività.	
	Sulla base di tali principi fondamentali, la cooperativa in-	
	tende dar vita ad una organizzazione in concorso con la soli-	
	dale partecipazione del gruppo sociale di riferimento che	
	persegua finalità sociali, economiche ed educative, affinché,	
	attraverso il lavoro, possa realizzarsi piena integrazione	
	tra i soggetti di pari dignità umana e sociale.	
	La cooperativa nel conseguimento dei propri fini mutualistici	
	si avvarrà, altresì, dell'autogestione dell'impresa che ne è	
	l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci	
	alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualisti-	
	ci, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rappor-	
	to di lavoro in forma subordinata, nelle diverse tipologie	
	previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di	
	collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsia-	
	si altra forma che consenta la legislazione italiana ed in	
	particolare dalla legge n. 142/2001 e successive proroghe e	
	integrazioni. Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori	
	viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di	
	rappresentanza nell'ambito delle leggi in materia, degli sta-	

	tuti sociali e dei lavoratori e dei regolamenti interni.	
	La cooperativa, pertanto, senza fini di speculazione privata	
	ed in spirito di mutualità e fatte salve tutte le attività	
	professionali protette, si propone di svolgere le seguenti	
	attività del tipo previsto alla lett. a) del sopracitato art.	
	1 legge 381/91 (gestione di servizi socio-sanitari ed educa-	
	tivi) e precisamente servizi sociosanitari orientati in via	
	prioritaria, ma non esclusiva, ai bisogni di persone disagia-	
	te e, in particolare, anziani, minori a rischio, immigrati,	
	nomadi, detenuti ed ex detenuti e di tutti coloro che ne do-	
	vessero chiedere l'intervento per concrete esigenze di biso-	
	gno.	
	Si precisa che sia la condizione e le categorie sociali, sia	
	gli interventi nei settori sociosanitari, assistenziali e non	
	e socio-educativi sono intesi in senso dinamico, secondo l'e-	
	voluzione umana e tecnologica e secondo la scelta di specifi-	
	ci settori di operatività in base alle richieste del mercato	
	e vantaggiosi per la persona richiedente e per l'offerta; in	
	relazione a ciò la cooperativa può svolgere, stabilmente o	
	temporaneamente, in proprio e per conto di terzi, ovvero sti-	
	pulando apposite convenzioni con enti pubblici e privati, an-	
	che attraverso la partecipazione a gare ed appalti, relative	
	alle seguenti attività, per tutte le categorie di soggetti	
	già menzionati:	
	1) assistenza psico-socio-riabilitativo-fisioterapica e tera-	

	peutica;	
	2) assistenza sociale e materiale ai minori nonchè a tutte le	
	categorie innanzi menzionate a domicilio o presso centri or-	
	ganizzati, per i bisogni propri;	
	3) animazione culturale del tempo libero e gestione di parchi	
	giochi, ludoteche, biblioteche, attività sportive, teatrali e	
	musicali;	
	4) servizi di sostegno e consulenza alla famiglia;	
	5) servizio di recupero, dispersione e sostegno scolastico	
	primario e secondario ivi compreso il servizio di istruzione	
	a soggetti socialmente svantaggiati ed il servizio di adde-	
	stramento professionale ai disoccupati;	
	6) sviluppo e valorizzazione delle attitudini musicali ed ar-	
	tistiche;	
	7) attività e servizi infermieristici, riabilitazione e fi-	
	sioterapia;	
	8) gestione di asili nido e scuole materne;	
	9) gestione di case famiglie e di comunità alloggio, strutture	
	educativo-assistenziali residenziali e non, per tutte le ca-	
	tegorie sopra menzionate;	
	10) gestione di centri sociali e di centri terapeutici terri-	
	toriali con annessi servizi per l'utenza;	
	11) organizzazione di servizi per l'affidamento familiare;	
	12) assistenza esterna agli istituti di pena per attività lu-	
	diche destinate ai minori conviventi con madri in stato di	

	detenzione;	
	13) assistenza socio-sanitaria, infermieristica, musicoterap-	
	eutica e ambulatoriale presso la propria sede, strutture	
	private e pubbliche, e/o presso il domicilio del richiedente	
	per tutte le categorie di cui sopra;	
	14) diffusione ed educazione alla medicina preventiva presso	
	strutture pubbliche, private ed a domicilio, anche con semi-	
	nari, convegni e altre forme divulgative.	
	Tutte le attività sopra menzionate vengono promosse anche per	
	favorire l'inserimento lavorativo dei minori affidati alla	
	cooperativa.	
	La società si inibisce la raccolta del risparmio tra il pub-	
	blico e le attività previste dal D.L. 415/96. Per la realiz-	
	zazione delle attività sopra elencate saranno in ogni caso	
	rispettate le seguenti condizioni:	
	1) le tipologie di svantaggio e/o le aree di intervento, come	
	sopra indicate, saranno tali da richiedere come essenziali le	
	attività coordinate che si andranno a realizzare, per l'effi-	
	cace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperati-	
	ve sociali di cui all'art. 1 della legge 381/91.	
	La cooperativa favorirà, altresì, ogni inserimento in atti-	
	vità di lavoro pubblico e privato, dirette alla formazione	
	dei soci, in rapporto anche con altri enti cooperativi simi-	
	lari, promuovendo e partecipando alla formazione di consorzi	
	di integrazione cooperativa.	

	La cooperativa potrà altresì compiere tutte le operazioni mo-	
	biliari, immobiliari, commerciali e finanziarie necessarie	
	e/o utili, e stipulare altresì convenzioni con pubbliche am-	
	ministrazioni per l'assunzione e lo svolgimento di servizio	
	da queste affidate, il tutto conformemente alla normativa vi-	
	gente.	
	Al fine del conseguimento dello scopo sociale ed in via	
	strettamente strumentale, la cooperativa può acquistare e/o	
	alienare beni e servizi richiedere finanziamenti per la ge-	
	stione di residenze sanitarie con carattere assistenziale.	
	La società si ispira, pertanto, ai principi che sono alla ba-	
	se del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi	
	agisce. La cooperativa può svolgere ogni altra attività con-	
	nessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al persegui-	
	mento degli scopi sociali nonchè compiere tutte le operazioni	
	imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili	
	per la realizzazione dell oggetto sociale o comunque, sia di-	
	rettamente che indirettamente attinenti al medesimo.	
	Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è	
	altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo	
	contingenti opportunità - la propria attività con quelle di	
	altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e	
	ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo coopera-	
	tivo.	
	Potrà, inoltre, promuovere, anche mediante l'approvazione as-	

	sembleare di apposito regolamento predisposto dall'organo am-	
	ministrativo, l'autofinanziamento della cooperativa racco-	
	gliendo prestiti dai soci esclusivamente ai fini del conse-	
	guimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma dell'art.12	
	della legge 17.2.1971 n.127 e successive modificazioni e, co-	
	munque, nel pieno rispetto delle norme inderogabili in mate-	
	ria ed in particolare della delibera del comitato intermini-	
	steriale per il credito ed il risparmio del 3 marzo 1994 (in	
	g.u. 11 marzo 1994 n. 58) nella parte relativa allo specifico	
	cooperativistico.	
	E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del prestito	
	tra il pubblico, sotto ogni forma, in ossequio alla normativa	
	vigente.	
	Sono escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli	
	intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del D.lgs. 1	
	settembre 1993 n.385, quelle riservate alle società di inter-	
	mediazione mobiliare di cui all'articolo 1 della legge 2 gen-	
	naio 1991, n.1 e quant'altro disciplinato dal D.lgs.23 luglio	
	1996, n.415, le attività di mediazione e consulenza di cui	
	alla legge 7 marzo 1996 n.108, nonché l'attività delle impre-	
	se di investimento di cui all'art.18 del D.lgs. 24 febbraio	
	1998, n.58.	
	La società è disciplinata ed intende operare nell'ambito del-	
	le norme generali sulla cooperazione e dai principi di mutua-	
	lità previsti dalle vigenti leggi dello Stato in materia e si	

	propone altresì di creare in aggiunta a quanto stabilisce la	
	legge sulla cooperazione, tutte quelle forme di assistenza e	
	previdenza fra i soci inabili al lavoro anche temporaneo, co-	
	munque bisognosi, nonché di promuovere il miglioramento eco-	
	nomico dei singoli soci.	
	La società potrà, nei limiti della vigente normativa, svolge-	
	re la propria attività anche con i terzi.	
	E' fatto comunque espresso divieto di svolgere attività di-	
	verse da quelle tipiche delle cooperative sociali e delle	
	"onlus" ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse	
	come previsto dal comma 1 lettere c) del decreto legislativo	
	4 dicembre 1997, n. 460.	
	TITOLO III - SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci cooperatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci cooperatori:	
	a) - i soci lavoratori ossia le persone fisiche che siano	
	maggiori di età e legalmente capaci di agire e che abbiano u-	
	na capacità professionale nei settori corrispondenti all'og-	
	getto della cooperativa, o che comunque abbiano le attitudini	
	e le competenze necessarie per collaborare al raggiungimento	
	dei fini sociali con la propria attività lavorativa o profes-	
	sionale;	
	b) - le persone fisiche bisognose di intervento sociale,	

	rientranti nelle categorie previste nell'oggetto sociale, in	
	qualità di "soci utenti" della cooperativa;	
	c) - i soci volontari, quali definiti dall'art. 9 della legge	
	n. 381/1991, disponibili a prestare la propria attività gra-	
	tuitamente, per fini di solidarietà;	
	d) - le persone giuridiche pubbliche o private, nei cui sta-	
	tuti sia previsto - ai sensi dell'art. 11 della legge n.	
	381/1991 - il finanziamento e lo sviluppo delle attività del-	
	le cooperative sociali.	
	I soci appartenenti alle distinte categorie di cui alle supe-	
	riori lettere a), b), c) e d) costituiscono separate catego-	
	rie di soci, anche agli effetti degli articoli 2376, 2540 e	
	2542 del codice civile.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma 3, del codice	
	civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal pre-	
	sente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci co-	
	operatori di cui alla lettera a) del precedente articolo. In	
	tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci la-	
	voratori che intendano completare la loro formazione o valu-	
	tare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperati-	
	va. La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria	

	speciale, nei limiti di legge, verrà fissata in apposito re-	
	golamento in funzione della natura e della durata dell'ulte-	
	riore rapporto instaurato. Il socio appartenente alla catego-	
	ria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni re-	
	lative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare	
	altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono esse-	
	re eletti nell'organo amministrativo della Cooperativa e non	
	godono dei diritti di cui agli articoli 2422 e 2545 bis del	
	codice civile. Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal-	
	l'articolo 10 (dieci) del presente statuto, il socio apparte-	
	nente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi mo-	
	mento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un	
	preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con	
	riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico,	
	allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo	
	11 (undici) del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque	
	l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti	
	nell'attività svolta, con conseguente inopportunità del suo	

	inserimento nell'impresa.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo am-	
	ministrativo anche prima della scadenza del periodo di forma-	
	zione (o inserimento) fissato al momento della sua ammissio-	
	ne.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio apparte-	
	nente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto	
	di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai pre-	
	cedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai	
	soci di cui all'articolo 5 (cinque) del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore	
	deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura del-	
	l'Organo amministrativo nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non	
	previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni	
	dei soci lavoratori.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al-	
	l'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:	
	- se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della con-	
	dizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	

	c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si	
	chiede di essere iscritto;	
	d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il	
	quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai li-	
	miti di legge;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legal-	
	mente adottate dagli organi sociali;	
	f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola arbitrale contenuta nell'articolo 37 (trentasette)	
	del presente statuto;	
	- se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto	
	nei precedenti punti b), c), d), e) ed f) relativi alle per-	
	sone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le se-	
	guenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica	
	e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda. L'or-	
	gano amministrativo delibera sulla domanda secondo criteri	
	non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e	
	l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata, a cura dell'organo amministrativo, sul	

	libro dei soci. L'organo amministrativo deve, entro 60 (ses-	
	santa) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della do-	
	manda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo	
	amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del di-	
	niego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la	
	quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamen-	
	te convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella	
	nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle de-	
	terminazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi so-	
	ci.	
	Art. 8 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal-	
	lo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal-	
	l'organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo	
	amministrativo;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	

	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla rice-	
	zione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera	
	raccomandata alla cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, scio-	
	glimento o per causa di morte.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali;	
	c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla società.	
	L'organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 (sessanta)	
	giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del	
	recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comuni-	
	cazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevi-	
	mento della comunicazione, può ricorrere all'arbitro con le	
	modalità previste al successivo articolo 37 (trentasette).	

	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto socia-	
	le, dalla data di invio della comunicazione del provvedimento	
	di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società,	
	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in cor-	
	so, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con	
	la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'organo am-	
	ministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decor-	
	rere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedi-	
	mento di accoglimento della domanda.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrati-	
	vo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti	
	del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti ri-	
	chiesti per l'ammissione;	
	b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con	
	diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora	
	incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di	
	lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai regola-	
	menti ai sensi dell'articolo 6 della legge 142/2001 e nel ca-	
	so di socio volontario che abbia cessato l'attività di volon-	
	tariato presso la cooperativa;	
	c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	

	che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o	
	che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibe-	
	razioni adottate dagli organi sociali;	
	d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti socia-	
	li, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la	
	facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un	
	termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;	
	e) che, previa intimazione da parte dell'organo amministrati-	
	vo con termine di almeno 60 (sessanta) giorni, non adempia al	
	versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti	
	di somme dovute alla società a qualsiasi titolo;	
	f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	la cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese	
	private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione del-	
	l'organo amministrativo.	
	Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il	
	rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o	
	causa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione all'arbitro ai sensi dell'articolo 37 (trentaset-	
	te), nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-	
	luzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo.	

	Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno.	
	Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa	
	in merito ai provvedimenti adottati dall'organo amministrati-	
	vo su tali materie sono demandate alla decisione dell'arbi-	
	tro, regolato dall'articolo 37 (trentasette) del presente	
	statuto. L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è pro-	
	mossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla coopera-	
	tiva a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla	
	data di comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	Art. 13 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusi-	
	vamente delle quote interamente liberate, eventualmente riva-	
	lutate a norma del successivo articolo 23 (ventitré), comma	
	4, lettera c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del	
	bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rappor-	
	to sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, co-	
	munque, in misura mai superiore all'importo effettivamente	
	versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dal-	
	l'approvazione del bilancio stesso.	

	Art. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio gli eredi o legatari del socio de-	
	funto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote inte-	
	ramente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e	
	con le modalità di cui al precedente articolo 13 (tredici).	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto. Nell'ipotesi di più eredi	
	o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso	
	dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di	
	fronte alla società.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio decedu-	
	to, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) an-	
	ni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto opera-	
	tivo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione	
	dell'organo amministrativo, alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11 (undi-	
	ci), lettere b), c), d), e) ed f), dovranno provvedere al ri-	

	sarcimento dei danni e al pagamento dell'eventuale penale, o-	
	ve determinata dal regolamento.	
	La cooperativa può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della	
	prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il cre-	
	dito derivante da penali, ove previste da apposito regolamen-	
	to, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche for-	
	nite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del co-	
	dice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV - STRUMENTI FINANZIARI	
	Art. 16 (Soci finanziatori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	
	sente statuto, qualora vengano costituiti dalla Cooperativa,	
	con deliberazione dell'Assemblea, i fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento a-	
	ziendale di cui all'art. 4 della legge 59/92, al fine di age-	

	volare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazio-	
	ne dell'oggetto, possono essere ammessi soci finanziatori,	
	sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previ-	
	sti dalle leggi vigenti.	
	Art. 17 (Conferimento e quote dei soci finanziatori)	
	I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da	
	strumenti finanziari trasferibili del valore di euro 1.000,00	
	(mille virgola zero zero) ciascuno.	
	Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di strumenti	
	finanziari pari a 3 (tre).	
	Art. 18 (Alienazione degli strumenti finanziari dei soci fi-	
	nanziatori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci	
	in occasione della emissione degli strumenti finanziari, que-	
	sti possono essere sottoscritti e trasferiti esclusivamente	
	previo gradimento dell'Organo amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indica-	
	to dal socio che intende trasferire gli strumenti finanziari,	
	gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito	
	e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio finanziatore che intenda trasferire gli strumenti	
	finanziari deve comunicare all'Organo amministrativo il pro-	
	posto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi en-	
	tro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.	

	Art. 19 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione degli strumenti finanziari destinati ai soci fi-	
	nanziatori deve essere disciplinata con decisione dei soci	
	che devono stabilire:	
	a) la natura dello strumento finanziario da emettere;	
	b) l'importo complessivo dell'emissione;	
	c) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo	
	amministrativo, del diritto di prelazione dei soci cooperato-	
	ri sugli strumenti finanziari emessi;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti agli strumenti finanziari,	
	fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere	
	maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti percentuali	
	rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori degli strumenti finanziari, ivi compresi	
	quelli che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 (uno)	
	a 5 (cinque) voti, in relazione all'ammontare dei conferimen-	
	ti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al mo-	
	mento dell'emissione.	
	I voti attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il	
	terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti	
	dei soci finanziatori verranno computati applicando un coef-	

	ficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero	
	massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero	
	di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba	
	procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di	
	perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito	
	mediante i conferimenti dei finanziatori in proporzione al	
	rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.	
	La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione degli strumenti finanziari.	
	Art. 20 (Recesso dei soci finanziatori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile,	
	ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta qualora sia	
	decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione degli strumenti finanziari di cui al precedente articolo.	
	Ai soci finanziatori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO V - PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 21 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	

	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai	
	conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati	
	da quote ciascuna del valore nominale di euro 100,00 (cento	
	virgola zero zero) e non superiore ai limiti di legge;	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci finanziatori, con-	
	fluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;	
	c) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di	
	cui all'art. 23 (ventitré) e con il valore delle quote even-	
	tualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli	
	eredi dei soci deceduti;	
	d) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;	
	e) dalla riserva straordinaria;	
	f) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o previ-	
	sta per legge o per statuto.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per sta-	
	tuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono es-	
	sere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né al-	
	l'atto dello scioglimento della Società.	
	Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la Società sen-	
	za l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con	

	lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al	
	potenziale acquirente previste nel precedente articolo 5	
	(cinque), controfirmate per conferma e accettazione dal po-	
	tenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale	
	le per eventuali dichiarazioni mendaci.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal rice-	
	vimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria quota e la Società deve iscrivere nel libro dei soci	
	l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire so-	
	cio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato.	
	Contro il diniego, il socio, entro 60 (sessanta) giorni dal	
	ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al	
	Tribunale.	
	Art. 23 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno)	
	dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (cen-	

	tottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolida-	
	to, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla	
	struttura ed all'oggetto della società, segnalate dall'organo	
	amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza	
	di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destina-	
	zione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore	
	al 30% (trenta per cento);	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.1.92 n.	
	59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limi-	
	ti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge	
	31.1.92 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-	
	stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costitu-	
	zione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili	
	tra i soci non cooperatori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per di-	
	stribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura	
	massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità	

	prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari	
	dei soci non cooperatori.	
	L'assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili	
	ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per	
	le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 24 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di	
	ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività	
	mutualistica.	
	L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera	
	sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito	
	mediante una o più delle seguenti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;	
	- emissione di strumenti finanziari.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni	
	caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità	
	degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed	
	il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regola-	
	mento.	
	TITOLO VI - ORGANI SOCIALI	
	Art. 25 (Organi)	
	Sono organi della società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	

	b) l'Organo amministrativo;	
	c) il Collegio dei sindaci, se nominato.	
	Art. 26 (Assemblee)	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura del-	
	l'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata con	
	ricevuta di ritorno, fax o e-mail, inviata 8 (otto) giorni	
	prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo	
	la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che	
	deve essere fissata in un giorno diverso da quello della pri-	
	ma.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'As-	
	semblea si reputa validamente costituita quando ad essa par-	
	tecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Ammi-	
	nistratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati	
	della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli ar-	
	gomenti.	
	Art. 27 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea:	
	1) approva il bilancio e destina gli utili;	
	2) delibera sulla emissione degli strumenti finanziari desti-	
	nati ai soci finanziatori stabilendone gli importi ed i ca-	
	ratteri di cui al precedente art. 19 (diciannove), nonché sui	
	voti spettanti secondo i conferimenti;	
	3) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;	
	4) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente	

	del Collegio sindacale;	
	5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Am-	
	ministratori ed ai Sindaci, se nominati;	
	6) approva i regolamenti interni;	
	7) delibera di compiere operazioni che comportano una sostan-	
	ziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'at-	
	to costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei	
	soci;	
	8) provvede alle modifiche dell'atto costitutivo e dello sta-	
	tuto sociale;	
	9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei	
	Sindaci, se nominati;	
	10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli	
	argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua ap-	
	provazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al preceden-	
	te punto 8 (otto) deve essere redatto da un notaio.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi in-	
	dicati all'art. 23 (ventitré).	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	
	l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la	
	trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano al-	
	meno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano	
	alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Ammi-	

	nistratori.	
	Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei vo-	
	ti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti degli intervenuti	
	su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Art. 29 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali potranno avvenire anche per	
	acclamazione.	
	Art. 30 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e	
	che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio, sia persona fisica che persona giuridica, ha	
	un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipa-	
	zione.	
	Per i soci finanziatori si applica il precedente articolo 19,	
	secondo comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	

	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-	
	presentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro so-	
	cio avente diritto al voto, appartenente alla medesima cate-	
	goria di socio cooperatore o finanziatore, e che non sia Sin-	
	daco o dipendente.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di un so-	
	cio.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'im-	
	presa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappre-	
	sentante in bianco.	
	Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal pre-	
	sidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza	
	dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla	
	persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della mag-	
	gioranza dei presenti, o in caso di nomina di una pluralità	
	di amministratori, dall'amministratore più anziano di età.	
	L'assemblea provvede alla nomina di un segretario, anche non	
	socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verba-	
	le è redatto da un notaio.	
	Art. 32 (Organo Amministrativo)	
	La società è amministrata da un Amministratore Unico, da una	

	Pluralità di Amministratori con poteri e firma disgiunti o	
	congiunti, secondo quanto stabilito dall'assemblea dei soci	
	al momento della nomina, o da un Consiglio di Amministrazione	
	formato da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri,	
	nominati con decisione dei soci, con la quale si stabilirà	
	anche chi rivestirà la carica di Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione.	
	L'organo amministrativo, qualunque sia la forma prescelta,	
	può essere costituito anche da non soci.	
	Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico o la	
	Pluralità di Amministratori durano in carica per il periodo	
	stabilito in sede di nomina, ed eventualmente anche per tutta	
	la durata della società, ovvero fino a revoca o dimissioni.	
	Art. 33 (Poteri dell'Organo Amministrativo e Rappresentanza)	
	Al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico o	
	alla Pluralità di Amministratori sono conferiti tutti i più	
	ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria	
	della società, escluse soltanto le materie deferite ai soci a	
	norma di legge o di statuto.	
	In caso di più amministratori essi potranno compiere con fir-	
	ma disgiunta tutti gli atti di ordinaria amministrazione fino	
	alla soglia stabilita dall'assemblea dei soci in sede di no-	
	mina e con firma congiunta gli atti di importo superiore a	
	tale soglia.	
	La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giu-	

	dizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione	
	ovvero all'Amministratore Unico o ai singoli amministratori	
	in caso di Pluralità di Amministratori con firma disgiunta o	
	congiunta secondo quanto stabilito al momento della nomina.	
	Il Consiglio di Amministrazione, se nominato, può delegare	
	parte delle proprie attribuzioni, nei limiti di legge, ad un	
	comitato esecutivo ovvero ad uno o più amministratori delega-	
	ti.	
	La rappresentanza della cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche agli amministratori delegati, se no-	
	minati, nei limiti della delega.	
	L'organo amministrativo può nominare direttori generali, in-	
	stitutori e procuratori speciali.	
	Il presidente del Consiglio di Amministrazione, previa appo-	
	sita delibera dell'organo amministrativo, o l'Amministratore	
	unico, o la Pluralità di Amministratori con firma disgiunta o	
	congiunta nei limiti dei poteri conferiti, potranno conferire	
	speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad	
	altri amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza	
	delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 34 (Costituzione e Quorum deliberativi del Consiglio di	
	Amministrazione)	
	Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Ammini-	
	strazione è necessaria la presenza della maggioranza degli	
	amministratori in carica. Il Consiglio delibera a maggioranza	

	dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si in-	
	tende respinta. È vietato il voto per rappresentanza.	
	Art. 35 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti agli ammi-	
	nistratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato.	
	Spetta all'organo amministrativo, sentito il parere del col-	
	legio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto	
	agli amministratori investiti di particolari cariche.	
	Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute	
	per ragione del loro ufficio; inoltre, agli Amministratori	
	potrà essere attribuito un compenso per l'attività svolta,	
	anche sotto forma di partecipazione agli utili, compenso che	
	sarà determinato dai soci in occasione della nomina o con ap-	
	posita decisione.	
	Agli Amministratori potrà, altresì, essere attribuito il di-	
	ritto alla percezione di un'indennità di fine mandato, da co-	
	stituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante ap-	
	posita polizza assicurativa.	
	Art. 36 (Collegio sindacale)	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o	
	se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri	
	effettivi, eletti dall'Assemblea.	
	Devono essere nominati dall'assemblea anche due sindaci sup-	
	plenti.	
	Il Presidente del collegio sindacale è nominato dall'assem-	

	blea.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili. La retribuzione annuale dei sindaci è	
	determinata dall'assemblea all'atto della nomina, per l'inte-	
	ro periodo di durata del loro ufficio.	
	TITOLO VII - CONTROVERSIE	
	Art. 37 (Clausola arbitrale)	
	Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra i soci ovvero tra	
	i soci, l'organo amministrativo, i liquidatori, i sindaci (se	
	nominati) e la società che abbia ad oggetto diritti disponi-	
	bili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle	
	nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del	
	Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un arbitro unico	
	nominato dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede	
	la società il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta	
	giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla parte	
	più diligente.	
	L'arbitro deciderà secondo diritto entro sei mesi dalla nomi-	
	na in via irrituale con dispensa da ogni formalità di proce-	
	dura e senza obbligo di deposito del lodo.	
	Le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le	
	parti.	
	L'arbitro determinerà le spese dell'arbitrato e come riparti-	

	re le stesse tra le parti.	
	Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del	
	D.Lgs. 17.01.2003 n. 5 (e successive).	
	La soppressione della presente clausola compromissoria deve	
	essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di	
	almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o	
	dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, e-	
	sercitare il diritto di recesso.	
	Le modifiche del contenuto della presente clausola compromis-	
	soria devono essere approvate con decisione dei soci con la	
	maggioranza prevista per le modifiche statutarie.	
	TITOLO VIII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 38 (Scioglimento anticipato)	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società nomi-	
	nerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 39 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-	
	guente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di	
	azioni di partecipazione cooperativa, per l'intero valore no-	
	minale, eventualmente rivalutato;	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente arti-	
	colo 23 (ventitré), lettera c);	

	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.92, n.	
	59.	
	TITOLO IX - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 40 (Regolamenti)	
	L'organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti in-	
	terni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa	
	vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplina-	
	re il funzionamento della cooperativa.	
	In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'appro-	
	vazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le as-	
	semblee straordinarie.	
	Art. 41 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve	
	e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di ri-	
	serve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mu-	
	tualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-	
	ne, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	Art. 42 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-	
	genti norme di legge sulle società cooperative sociali previ-	
	ste dalla legge 381/91. Per quanto non previsto dal titolo VI	
	libro quinto del codice civile contenente la "disciplina del-	
	le società cooperative", si applicano, in quanto compatibili,	

41 di 41